

Legge regionale 03 settembre 1996 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

## **Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.**

### **Art. 11**

*(Intavolazione del diritto di proprietà)*

**1.** Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui agli articoli 5 e 10 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.